Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 12 febbraio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 gennaio 1947, n. 14.

Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1012, che apporta modifiche al predetto regio decreto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, circa la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202, concernente la traduzione in legge di norme adottate in via amministrativa per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I.

Modifiche ed integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e disposizioni successive.

Art. 1.

L'art. 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nell'assicurazione:

1) coloro che fuori del proprio domicilio in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, anche se con partecipazione agli utili o al prodotto;

2) coloro che nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

3) gli apprendisti, con o senza salario, che partecipano alla esecuzione del lavoro. Sono considerati tali agli effetti del presente decreto i minori degli anni diciotto.

I parenti del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di lui dipendenze sono compresi tra le persone assicurate.

Sono altresì compresi tra le persone assicurate i soci delle cooperative.

Per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima sono comprese nell'assicurazione le persone componenti l'equipaggio retribuite con salario o stipendio o con compartecipazione agli utili o al prodotto ».

Art. 2.

L'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente:

« Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10 % per i casi di infortunio e al 20 % per i casi di malattia professionale, sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa e sulla base dei due terzi del salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.

Se l'inabilità permanente è assoluta la rendita è pari ai tre quarti del salario calcolato come sopra; e nel caso che all'invalido sia altresì indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita di inabilità è pari all'intero salario calcolato come sopra, maggiorato di un quinto.

Il grado di riduzione permanente della attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.

Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 27 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.

Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del numero 1 dell'art. 27.

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale ».

Art. 3.

L'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente:

« Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi del salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

1) il cinquanta per cento alla vedova sino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita.

Se il superstite è il marito, la rendita è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il venticinque per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche gli adottanti. Se siano superstiti i figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura la inabilità;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2) il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intero salario calcolato come sopra. Nel caso che la somma predetta superi il salario, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorchè abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del numero 1, o in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenute spese particolari in occasione della morte del lavoratore. L'assegno è di lire quattromilacinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire seimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire tremila negli altri casi.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo di lire quattromilacinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire seimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire tremila negli altri casi.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affiliati e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati ».

Art. 4.

L'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente:

« Il salario, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 40, è determinato come segue:

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è assunta quale salario annuo la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora però l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario medio giornaliero. Si considera salario medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire quattromila fino ad un massimo di lire ventiquattromila. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, i massimali sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea il salario da assumere come base è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario giornaliero che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio ».

Art. 5.

L'art. 42 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« Se il salario effettivamente corrisposto all'infortunato è superiore a quello risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 10, l'istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo il salario effettivo, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 13.

L'istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere una indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle vigenti norme, che il salario preso a base della liquidazione è inferiore a quello dovuto secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 13.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art. 40 ».

Art. 6.

L'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 48 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

Le tariffe dei premi e dei contributi debbono essere determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro, che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria e di un rappresentante dei lavoratori del commercio, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali.

Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 7.

L'art. 62 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui al precedente articolo:

a) con i mezzi che saranno stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;

b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all'art. 48 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio dell'assistenza risultante per l'anno precedente;

c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi ».

Art. 8.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, previsti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applicano, per la determinazione della retribuzione, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Le indennità dell'assicurazione predetta assorbono e sostituiscono, fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti o per accordi collettivi essere direttamente corrisposte o sono di fatto corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo nei casi in cui in virtù di contratti o di accordi collettivi i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera retribuzione ».

Art. 9.

Per il funzionamento della Commissione dei ricorsi contro l'applicazione delle tariffe dei premi di cui al 3° comma dell'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dal presente decreto, nonchè per la osservanza delle modalità e dei termini dei ricorsi predetti, si applicano le norme approvate dal regio decreto 25 novembre 1940, n. 1732.

Art. 10.

I valori capitali attuali relativi alle indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e all'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sono trasferiti dall'Istituto predetto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale continuerà a corrispondere agli aventi diritto le rendite vitalizie relative.

TITOLO II.

Disposizioni complementari di carattere temporaneo.

Art. 11.

Con decorrenza dal 1° giugno 1946 e fino a nuova disposizione ai titolari di rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935,. n. 1765, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, avvenuti sino al 31 maggio 1946, i quali abbiano un grado di inabilità permanente al lavoro in forma definita dal quaranta al cento per cento, nonchè ai titolari di rendite liquidate a norma del decreto predetto ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro avvenuto pure sino al 31 maggio 1946, è concesso un assegno integrativo della rendita pari alla differenza tra la rendita e quote integrative calcolate in base ad un salario annuo di lire ventiquattromila e la rendita e quote integrative a suo tempo assegnate in base al salario percepito nell'anno precedente all'infortunio.

L'assegno integrativo di cui al comma precedente assorbe nei confronti dei beneficiari di esso l'assegno straordinario previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 202; per coloro invece che non beneficiano dell'assegno integrativo, l'assegno straordinario predetto viene conservato come assegno personale sino a nuova disposizione.

Art. 12.

Con decorrenza dal 1° giugno 1946 e fino a nuova disposizione ai titolari di rendita diretta liquidata ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, i quali abbiano un grado di inabilità permanente al lavoro in forma definita dal quaranta al cento per cento e ai titolari di rendita indiretta liquidata ai sensi predetti, nonchè agli inabili al lavoro, per infortuni avvenuti sino al 31 dicembre 1945, ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in

virtù delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è concesso un assegno temporaneo di carovita in aggiunta alla rendita.

L'assegno predetto è fissato nelle seguenti misure:

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal quaranta al quarantanove per cento, lire milleduecento annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire tremiladuecento annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal sessanta al sessantanove per cento, lire cinquemilaseicento annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal settanta al settantanove per cento, lire diecimila annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire quattordicimilaquattrocento annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal novanta al novantanove per cento, lire diciottomilaottocento annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente assoluta, lire ventiquattromila annue;

ai titolari di rendita con inabilità permanente assoluta ai quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, lire trentamila annue;

ai superstiti di cui all'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 3 del presente decreto, complessivamente lire sedicimila annue da ripartirsi in proporzione dell'ammontare delle singole rendite assegnate a ciascuno di essi. Nel caso di un solo superstite l'assegno è ridotto, per la vedova o l'ascendente o il fratello o la sorella, ad un terzo se abile al lavoro, alla metà se inabile al lavoro.

L'assegno temporaneo di carovita sarà corrisposto a rate posticipate insieme alla rendita.

Esso assorbe quello previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343, e dal decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 423.

Art. 13.

L'assegno temporaneo di carovita di cui all'articolo precedente viene corrisposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore dei titolari di rendite vitalizie, previste dall'art. 10 del presente decreto, salvo rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 14.

Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dalla corresponsione dell'assegno temporaneo di carovita, contemplato dalle disposizioni degli articoli 12 e 13 e da quelle del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343, sarà provveduto con la corresponsione da parte dei datori di lavoro di una addizionale nella misura del sette per cento sui premi di assicurazione dovuti a decorrere dal 1° giugno 1946.

In caso di inosservanza a tale disposizione sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 13 e 14 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 15.

Con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, possono essere modificate le misure dell'assegno di carovita e della addizionale sui premi di assicurazione, previste rispettivamente dagli articoli 12 e 14 del presente decreto.

Art. 16.

Ai titolari di rendita per infortuni avvenuti sino al 31 maggio 1946 con inabilità permanente inferiore al quaranta per cento non si applica la disposizione per l'aumento delle quote integrative delle rendite eventualmente dovute per la moglie e i figli di cui al quinto comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 2 del presente decreto, ferma restando per essi la regolamentazione precedente nell'assegnazione delle quote integrative predette.

Art. 17.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le modalità per l'assunzione degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dal risarcimento degli infortuni determinati dal rischio di guerra.

I soprapremi versati all'Istituto predetto a titolo di addizionale per rischio di guerra dal 1° gennaio 1944 fino all'entrata in vigore del presente decreto non sono repetibili.

L'importo di essi è tuttavia computato ai fini dei pagamenti da effettuarsi in applicazione dell'addizionale di cui al primo comma dell'art. 14.

TITOLO III.

Disposizioni finali.

Art. 18.

Le modifiche apportate dagli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, rispettivamente al terzo e quinto comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, al terzultimo e penultimo comma dell'art. 27 del citato decreto, ed al penultimo comma dell'art. 39 del regio decreto medesimo saranno applicate per gli infortuni avvenuti e per le malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 maggio 1946.

Art. 19.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle Aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Oltre alle modifiche e integrazioni previste dagli articoli da 1 a 10 del presente decreto, sono parimenti applicabili agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima gli articoli 11, 12, 13 e 16 del presente decreto.

Art. 20.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — GULLO — BERTONE — FERRARI — SCELBA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 22. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con decreto reale 23 febbraio 1942, n. 369;

Vista la proposta 24 febbraio 1945 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione all'Ente stesso dell'acquedotto di Santo Stefano Quisquina (Agrigento);

Vista la deliberazione 2 marzo 1945, n. 23, del sindaco di Santo Stefano Quisquina, approvata il 26 maggio 1946, n. 406, dalla Giunta provinciale amministrativa, con la quale è stato deciso il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi per tale passaggio;

Vista la convenzione 18 marzo 1946, n. 6 di repertorio, resa esecutiva dal Prefetto l'8 aprile 1946, con provvedimento n. 9627 della Div. 4ª, stipulata fra l'Ente e il Comune medesimo per regolare le modalità di tale passaggio;

Vista la nota 14 settembre 1945, n. 1979, con cui l'Alto Commissario per la Sicilia ha espresso parere favorevole al passaggio di gestione in parola;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Sono approvate le modalità di passaggio secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani e il comune di Santo Stefano Quisquina in data 18 marzo 1946, resa esecutiva dal Prefetto l'8 aprile dello stesso anno con provvedimento n. 9627, Div. 4ª.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *gennaio* 1947.
Registro n. 1, *foglio n.* 233.

(541)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario straordinario per il Provveditorato al porto di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, riguardante l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 198, che proroga al 31 dicembre 1946 i termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dell'autorità governativa;

Visto il regio decreto 24 maggio 1946, concernente la nomina a commissario straordinario del Provveditorato al porto di Venezia dell'ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato di finanza della Ragioneria generale dello Stato Francesco Grasso;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° agosto 1946, il colonnello di porto Pier Luigi Fiore è nominato commissario straordinario del Provveditorato al porto di Venezia, in sostituzione del commissario straordinario Francesco Grasso.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1946

DE NICOLA

ALDISIO — BERTONE — ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1947
Registro Marina mercantile n. 1, *foglio n.* 40.

(542)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile della provincia di Lecce, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 171.

(731)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Autorizzazione all'emissione dei buoni del Tesoro al portatore e nominativi, con scadenza da 1 a 12 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 8, col quale venne autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1946-1947 fino alla formale approvazione di esso e non oltre il 30 settembre 1946;

Visti i relativi schemi di decreti legislativi, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1946;

Visto il decreto Ministeriale n. 50580, in data 21 agosto 1946, con il quale venne autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi, con scadenza da uno a 12 mesi, a decorrere dal 1° luglio al 30 settembre 1946;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 127, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute nel detto decreto n. 50580, del 21 agosto 1946, è autorizzata la emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947, nei tagli di cui all'art. 2 ed ai saggi di cui all'art. 3 del menzionato decreto.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1946
Registro Tesoro n. 13, *foglio n.* 151. — GRIMALDI

(648)

DECRETO MINISTERIALE 25 dicembre 1946.

Conferma della facoltà concessa agli stabilimenti industriali della zona di Marghera, relativa alle operazioni di carico e scarico delle merci.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1926, relativo al numero totale massimo dei lavoratori iscritti nei ruoli del Provveditorato al porto di Venezia;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1936, che conferma, sino a nuova disposizione, la facoltà concessa agli stabilimenti industriali della zona di Porto Marghera di servirsi di personale proprio per tutte le operazioni di carico e scarico agli approdi in detta zona;

Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;

Ritenuto che per ragioni di interesse generale della produzione ed in particolare in considerazione delle speciali esigenze tecniche ed organizzative delle aziende

della zona industriale di Marghera, è necessario di conservare invariato l'ordinamento disposto dal decreto Ministeriale 10 gennaio 1936 per gli stabilimenti industriali della zona predetta;

Sentiti i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

La facoltà concessa agli stabilimenti industriali della zona di Marghera di servirsi, a bordo delle navi, di proprio personale per tutte le operazioni di tiraggio e stivaggio, che siano eseguite in detta zona, indipendentemente dal limite di tonnellaggio di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto Ministeriale 3 marzo 1926, viene confermato fino al 31 dicembre 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 dicembre 1946

Il Ministro: ALDISIO

(634)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1947.

Composizione del Collegio dei sindaci per la gestione della Cassa unica per gli assegni familiari, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, relativo al Collegio dei sindaci della Cassa unica degli assegni familiari;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate e dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci per la gestione della Cassa unica per gli assegni familiari, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come appresso:

a) *Presidente*:

dott. Luigi Medugno, presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) *Membri effettivi*:

1) dott. Gavino Salis, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) dott. Giovanni Lopez, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3) sig. Alberto Marcucci, in rappresentanza dei datori di lavoro;

4) sig. Mario Baldelli, in rappresentanza dei lavoratori;

c) *Membri supplenti*:

1) dott. Giuseppe Stocchino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) dott. Enrico degl'Innocenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3) avv. Giuseppe Nervi, in rappresentanza dei datori di lavoro;

4) ing. Ugo Mosca, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 10 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(636)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.

Dichiarazione di inefficacia di due provvedimenti adottati dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nominato dal sedicente governo fascista repubblicano e riguardanti una missione a Madrid del prof. Amatore De Giacomo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visti il regio decreto-legge 23 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la lettera 23 dicembre 1946, n. 4362/D.G., con la quale l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in base alla delibera del proprio Consiglio di amministrazione, ha chiesto al Ministero dell'industria e del commercio la dichiarazione di inefficacia di due provvedimenti adottati in data 13 marzo 1944 dal proprio direttore generale, nominato dal sedicente governo fascista repubblicano, e riguardanti il primo l'incarico al prof. Amatore De Giacomo di recarsi in Spagna per esaminare la situazione della rappresentanza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Madrid, il secondo l'invito al rappresentante generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Spagna a mettere a disposizione del predetto prof. De Giacomo tutti gli elementi necessari per l'espletamento del mandato al De Giacomo affidato;

Ritenuto che per le circostanze in cui furono adottati i provvedimenti predetti e da altri elementi di giudizio risulta accertato il movente di natura politica di essi e la loro non conformità agli interessi dell'Istituto;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci i seguenti provvedimenti adottati sotto l'imperio del sedicente governo fascista repubblicano, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

1) provvedimento in data 13 marzo 1944, con il quale si dava incarico al prof. Amatore De Giacomo di recarsi in Spagna per esaminare la situazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Madrid, e riferire in merito, con facoltà di adottare i provvedimenti di carattere immediato, ritenuti opportuni e necessari, previo accordo con il rappresentante del Governo italiano in Spagna;

2) provvedimento in data 13 marzo 1944, con il quale si invitava il rappresentante generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Spagna a mettere a disposizione del prof. Amatore De Giacomo tutti gli elementi necessari per l'espletamento del mandato al De Giacomo affidato.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(475)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Trasformazione del sequestro della Società di fatto Riccardo Escher e C., con sede in Milano, in sindacato e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società di fatto Riccardo Escher e C. (costituita dai signori Riccardo Escher e Carlo Augusto Dresbach in parti uguali), con sede in Milano, via Boscovich n. 48;

Ritenuto che a seguito della concessione della cittadinanza italiana al socio Carlo Augusto Dresbach, gli interessi tedeschi esistenti nella medesima non sono più prevalenti e quindi si rende opportuno trasformare il sequestro in sindacato, anche in considerazione che l'azienda ha bisogno di finanziamenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 9 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società di fatto Riccardo Escher e C., con sede in Milano.

2. — La Società di fatto R. Escher e C., con sede in Milano, via R. Boscovich n. 48, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Renzo Cantù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(633)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 30 dicembre 1946.

Attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, riguardante miglioramenti economici a favore del personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione (Sepral).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Premesso che occorre disciplinare il trattamento economico del personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, in relazione al disposto dell'art. 13, lettera *g*), del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, che va applicato al personale stesso;

Considerato che al 30 settembre 1945 le Sezioni, agli effetti del trattamento economico, erano suddistinte in quattro categorie in relazione sia al costo medio della vita nelle rispettive provincie, sia che all'entità demografica delle stesse, sia, infine, in rapporto alla popolazione tesserata rispetto a quella residente:

Ritenuto che, nello stabilire i miglioramenti economici, in applicazione del predetto art. 13, non possa prescindersi dal considerare che gli stipendi base in vigore al 30 settembre 1945 erano stati fissati in rapporto ai summenzionati criteri, anche perchè inizialmente non era prevista la corresponsione, al personale statale, di una indennità di caro viveri, manovrabile in corrispondenza del maggiore o minore costo della vita nelle singole provincie;

Ritenuto che, essendo ora ammessa la concessione al personale delle Sepral dell'indennità di carovita con le stesse modalità adottate per gli impiegati inquadrati nella gerarchia statale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si rende indispensabile, in sede di applicazione dell'art. 13, lettera *g*), del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, adottare, per ragioni di equità, una soluzione che consenta di eliminare, almeno in parte, le differenze sensibili ed inammissibili che si presentano in atto, per quanto concerne la misura fra gli stipendi degli impiegati aventi le medesime qualifiche e mansioni ed appartenenti alle varie categorie nelle quali le Sepral furono, a suo tempo, inquadrate;

Ritenuto che ciò possa agevolmente effettuarsi in sede di applicazione degli aumenti di cui al succitato decreto legislativo luogotenenziale, operando preventivamente, sugli stipendi in vigore al 30 settembre 1945, un'adeguata maggiorazione o diminuzione corrispondente a quella quota di cui gli stipendi base, allorchè furono da questa Amministrazione fissati, vennero di fatto maggiorati o diminuiti, nell'intento di commisurarli all'effettivo costo della vita nelle provincie;

Decreta:

Art. 1.

Al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione spettano gli stipendi quali sono venuti a risultare dopo l'applicazione del successivo art. 2, aumentati di un importo pari al miglioramento conseguito al medesimo titolo, in base al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sullo stipendio iniziale di grado, dal personale statale gerarchicamente parificabile secondo l'annessa tabella di parificazione vistata dall'Alto Commissario per l'alimentazione e dal Ministro per il tesoro.

La parificazione stabilita con la tabella di cui al precedente comma vale unicamente per la concessione al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, dei miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del precedente art. 1, gli stipendi fruiti al 30 settembre 1945 dal personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di 1ª e 2ª categoria, devono essere rispettivamente ridotti del 10 e del 5 per cento, e quelli fruiti alla data predetta dal personale delle Sezioni di 4ª categoria, devono essere aumentati del 5 per cento.

Restano invariati gli stipendi fruiti al 30 settembre 1945, dal personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di 3ª categoria, e sulle relative misure saranno apportati gli aumenti previsti dal precedente articolo 1.

Art. 3.

Al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione spettano l'indennità di carovita e le eventuali quote complementari secondo le norme, i limiti e le condizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni.

Art. 4.

E' soppresso qualsiasi altro assegno fisso o temporaneo di carattere fondamentale, di cui il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione risulti provvisto a titolo diverso da quello inerente al trattamento stabilito secondo i precedenti articoli 1 e 3.

Art. 5.

Gli eventuali miglioramenti economici che potranno essere comunque ulteriormente concessi ai dipendenti dello Stato, non saranno applicabili al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione se non mediante apposito provvedimento da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro.

Invece, le riduzioni di trattamento economico che possono essere eventualmente disposte nei confronti dei dipendenti dello Stato, saranno senz'altro ed integralmente operative anche nei confronti del personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945, e per i territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano successivamente a tale data, avrà decorrenza dal giorno della restituzione stessa.

Roma, addì 30 dicembre 1946

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Tabella di equiparazione del personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione con il personale inquadrato nella gerarchia statale di ruolo.

Sopral di 1ª e 2ª categoria con oltre 200.000 abitanti		Sopral di 2ª categoria con meno di 200.000 abitanti e di 3ª e 4ª categoria	
Categorie e qualifiche del personale delle Sopral	grado di equiparazione	Categorie e qualifiche del personale delle Sopral	grado di equiparazione
Direttore	6°	Direttore	7°
Personale direttivo:		Personale direttivo:	
Capo Servizio	7°	Capo Servizio	8°
Capo Ufficio	8°	Capo Ufficio	9°
Personale di concetto:		Personale di concetto:	
1ª classe	9°	1ª classe	10°
2ª »	10°	2ª »	11°
3ª »	11°		
Personale d'ordine:		Personale d'ordine:	
1ª classe	10°	1ª classe	11°
2ª »	11°	2ª »	12°
3ª »	12°	3ª »	13°
4ª »	13°		
Personale subalterno.	Usciere	Personale subalterno.	Usciere

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al sig. Lauro De Andrade Muller, Console del Brasile a Milano, con giurisdizione sulle Provincie della Lombardia.

(641)

In data 14 gennaio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al sig. Alfredo Guillermo Luis Di Franco, Agente consolare di Argentina a La Spezia, con giurisdizione sullo stesso distretto e sulla provincia di Massa Carrara.

(642)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia moderna presso l'Università di Milano la cui competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Milano è vacante la cattedra di storia moderna, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(735)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 febbraio 1947 - N. 31

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,325
Id. 3,50 % 1902	83,15
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 5 % 1936	94,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,65
Id. 5 % convertiti 1951	98,65

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

3ª pubblicazione). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50% (1934)	449499	1.925 —	Martra *Rina*, nubile, Mario, Cesare e Giulio fu Luigi, quali eredi indivisi del padre, dom. a Bussoleno (Torino).	Martra *Vittorina*, nubile, ecc., come contro.
Id.	348280	2.292,50	Valz Antonia fu Giovanni, moglie di Iacazio Carlo, dom. a San Paolo Cervo (Novara) e Valz Palmira o Palmina fu Giovanni, moglie di Boggio Bariolo Giovanni o Eligio Giovanni, dom. in Antibo (Francia), proprietarie indivise, con usufrutto a Boggio Lera *Esterina* fu Lorenzo vedova di Valz Antonio, moglie in seconde nozze di Ferro Gio. Battista, dom. a Savona.	Come contro, con usufrutto a Boggio Lera *Camilla* fu Lorenzo, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	804983	17.500 —	Salamone Pasquale fu Giuseppe detto Lucio, domic. in Palermo, con usufrutto a Salamone *Teresa* fu Benedetto ved. Salamone Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Salamone *Maria Teresa*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	328535	5.092,50	Molinari Maria fu *Alfonso*, moglie di Bartoli Rodolfo fu Furio, domic. a Napoli.	Molinari Maria fu *Samuele Alfonso*, ecc., come contro.
Id.	520511	1.085 —	Ferrando Paola di Giuseppe, *nubile*, dom. in Savona.	Ferrando Paola di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Savona.
P. N. 5%	34833	200 —	*Rovei* Vittoria fu *Ignazio* ved. di Chiabotto Vincenzo, dom. in Torino.	*Rovey* Vittoria fu *Felice*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	417578	175 —	Bossi *Maddalena* fu Crescentino, moglie di Costa Clemente fu Carlo, dom. in Vercelli, vincolata per dote.	Bossi *Ida Maddalena Elisabetta* fu Crescentino, ecc., come contro.
Id.	616887	280 —	Cambiase *Amalia* fu Pietro, moglie di Rolla Giovanni, dom in Genova.	Cambiase *Caterina Emma* fu Pietro, ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	148662	840 —	Giordana *Quintilia* fu Antonino, moglie di Toselli Giuseppe, dom. a Roccavione (Cuneo).	Giordana *Chiara* fu Antonino, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	809399	553 —	Brofferio Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina *Angiolina* fu Angelo ved. di Brofferio Angelo, dom. a Cortemilia (Torino).	Brofferio Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina *Maria Angiolina Michelina* fu Angelo, ecc., come contro.
Rend. 5% (1935)	21003	500 —	*Talungo* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna fu Giuseppe ved. di *Talungo* Luigi, dom. a Cagliari.	*Talongu* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna fu Giuseppe ved. di *Talongu* Luigi, dom. a Cagliari.
Id.	21004	2.500 —	*Talungo* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ruggeri* Anna di Giuseppe ved. di *Talungo* Luigi, dom. a Cagliari.	*Talongu* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ruggiu* Anna di Giuseppe, ecc., come sopra.
Id.	21005	1.250 —	*Talungo* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna di Giuseppe ved. *Talungo*, dom. a Cagliari.	Come sopra.
Id.	21006	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	567459	136,50	Bussotti *Costanza* fu Pietro ved. di Bottai Cesare, dom. in Suvereto (Pisa), vincolo ipoteca.	Bussotti *Maria Costanza*, ecc., come contro.
Id	830732	465,50	Muller Pietro fu Carlo, dom. a Intra, con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* di Luigi, nubile, dom. in Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	33448	84 —	Sappia *Teresa* fu Giovanni, minore emancipata sotto la curatela del marito Spada Michele di Andrea, dom. a Cuneo, con usufrutto a Giraudo Maddalena fu Giuseppe ved. di Sappia Giovanni dom. a Cuneo.	Sappia *Catterina Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	36148	518 —	Veracchi Pia di Marcello, nubile dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Elbana* fu Augusto ved. Grifoni, dom. a Siena.	Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Elbana* ecc., come contro.
Id.	142184	157,50	Poletti Mario, Annita e Italia-Elisa di Alessandro Massimo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Binago (Como), con usufrutto congiuntamente a Ponte *Carolina* fu Gerolamo ved. di Grisoni Antonio e a Grisoni Eugenia fu Antonio moglie di Poletti Alessandro Massimo, dom. a Binago (Como).	Come contro, con usufrutto congiuntamente a Ponte *Maria Antonia Carolina*, ecc., come contro.
Id.	142185	157,50	Grisoni Eugenia fu Antonio, moglie di Poletti Alessandro Massimo, dom. a Binago (Como), con usufrutto a Ponte *Carolina* fu Gerolamo ved. di Grisoni Antonio, dom. a Como.	Come contro, con usufrutto a Ponte *Maria Antonia Carolina*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	601673	180 —	Prudente *Pia* e Cesare fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Grosso Sofia fu Nicolò ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona (Genova), con usufrutto a Grosso Sofia fu Nicolò ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona.	Prudente *Maria Pia* e Cesare, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853112	518 —	Muller Enrica Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido, dom. in Genova, con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, dom. a Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina* fu Luigi, dom. a Laveno (Como).
P. Red. 3,50 % (1934)	310553	108,50	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi.	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336399	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	382410	35 —	Scoppetta Aurelia fu Andrea maritata Scoppetta, dom. a Maratea (Potenza), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea, dom. ad Amalfi.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	432613	17,50	Scoppetta Amelia fu Andrea, dom. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	382411	35 —	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. Scoppetta, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	310551	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	336401	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	432612	17,50	Scoppetta Francesco fu Andrea, domic. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	310554	108,50	Scoppetta Anna fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Scoppetta Anna fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come sopra.
Id.	336403	17,50	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	382412	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	432614	17,50	Scoppetta Anna fu Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	350717	175 —	Merello *Luigia Teresa* di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova.	Merello *Teresa Luigia*, ecc., come contro.
Rend. mista Cons. ,50 % (1906)	985	350 —	Bochet *Adele* di Marcello, nubile, dom. a Saint Pierre (Torino).	Bochet *Maria Adele*, ecc.. come contro.
Id.	1908	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1909	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2494	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2495	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2496	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6836	35 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 5 % (1949) Serie A	5477	Capitale 10.500 —	Busti *Marianna* di Giuseppe, moglie di *Carlo Mario Bonamico*, vincolata per dote.	Busti *Carolina Anna Maria* di Giuseppe, moglie di *Bonamico Carlo*, dom. in Bra, vincolata.
Id.	5499	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	328914	847 —	Salvetti Agostino fu *Agostino*, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.	Salvetti Agostino fu *Agostino* o *Giuseppe Agostino* dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.
Rend. 5 % (1935)	11522	595 —	Perachino *Rita* fu Antonio, nubile, dom. a San Gillio (Torino).	Perachino *Margherita*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	860447	413 —	Mazzucchi *Carla* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Carlotta*, ecc., come contro.
Id.	860696	164,50	Mazzucchi *Anna-Maria* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Maria*, ecc. come contro.
Id.	668323	315 —	Corso *Giuseppe-Salvatore* fu Salvatore, dom. in Cimitina (Salerno), vincolo ipoteca.	Corso *Salvatore Giuseppe*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	211975	1.050 —	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sabatino* ved. Caretti Ernesto.	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sesto* ved. Caretti Ernesto.
Id.	211976	1.050 —	Caretti Ludovica, ecc., come sopra.	Caretti Ludovica, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1949) Serie Q.	394	Capitale 20.000 —	Caretti Ludovica fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sebastiano* ved. di Caretti Ernesto.	Come sopra.
Id. Serie C.	1468	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1467	500 —	Caretti Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.	Caretti Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.
Id. Serie E.	1380	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie G.	835	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O.	777	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	154412	Rendita 645 —	Pottino *Aristide* fu Gaetano, dom. a Palermo, con usufrutto a Pottino Serafina fu Michele.	Pottino *Adolfo Aristide*, ecc., come contro.
Id.	35523	150 —	Bianchedi *Anita* di Domenico, nubile, dom. in Pisa.	Bianchedi *Elisa Teresa Annita*, nubile, dom. in Pisa.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 novembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4037)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 10 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria - gruppo A - dell'Amministrazione dei monopoli di Stato riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età, per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.11849 del 20 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1946, registro n. 1, foglio n. 347, col quale fu indetto un concorso per esami a 17 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria - gruppo *A* - dei Monopoli di Stato con l'accantonamento di altri 18 posti a favore delle persone indicate al regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, da mettere a concorso successivamente;

Ritenuto che dei citati posti accantonati, dieci possono essere messi subito a concorso;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 77905/12106.2.7.4/1.3.1 in data 29 agosto 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria - gruppo *A* - dei Monopoli di Stato, così distribuiti:

7 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

3 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

riservati ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Di tali 10 posti 2 sono riservati, a' termini degli articoli 1 e 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, con le modalità di cui agli articoli 3 e successivi stesso decreto, agli aiuti e assistenti universitari aventi titolo all'ammissione al presente concorso.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nel ruolo di 1ª categoria - gruppo *A* - dei Monopoli di Stato, stesse branche di servizio, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in ingegneria civile o industriale.

I candidati che abbiano conseguita tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto legislativo 27 gennaio 1944, n. 51.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 4 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra; in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzato;

I) copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione d'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse; i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) di due funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°, di due professori della scuola di ingegneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alla preferenza di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che accedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Tuttavia a tali concorrenti idonei potranno essere conferiti ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, anche i due posti rimasti agli aiuti e assistenti universitari, qualora detti posti non fossero in tutto o in parte dal personale anzidetto ricoperti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1. — Costruzioni civili ed industriali:

Travi reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni - Muri di sostegno. Materiali da costruzione. Malte e conglomerati.

Nozioni generali di scienza delle costruzioni.

Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2. — Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative e loro calcolazione.

Consolidamento dei terreni franosi.

Drenaggi.

Parte seconda:

1. — Impianti industriali:

Nozioni di fisica tecnica - Combustibili solidi, liquidi, gassosi. Caldaie a vapore - Ventilatori industriali - Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatoi. Surriscaldamento del vapore - Macchine termiche e idrauliche.

2. — Elettrotecnica:

Nozioni generali - Macchine elettriche - Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica - Trasformatori, rifasatori, condensatori - Apparecchi di misurazione e di controllo.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 11. — EMANUELE

(664)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte per esami di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia, fissandosi le prove scritte al 12 e 13 marzo 1947;

Ritenuta l'opportunità di posticipare la data di dette prove al fine di consentire che vi partecipino i praticanti procuratori laureatisi nella sessione autunnale dell'anno accademico 1945-1946 ed aventi diritto alla riduzione del periodo di pratica a tre mesi, giusta il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11;

Decreta:

Art 1.

Le prove scritte degli esami di procuratore, già fissate con decreto Ministeriale 23 novembre 1946 al 12 e 13 marzo 1947, sono rinviate al:

7 maggio 1947, ore 9: diritto civile ed amministrativo;

8 maggio 1947, ore 9: procedura civile e penale.

Art 2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami è fissato al 19 aprile 1947.

Roma, addì 24 gennaio 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1947
Registro n. 3, foglio n. 49 — OLIVA

(736)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.